

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

66° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 1998

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) *Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 7, 12
ASCIUTTI (*Forza Italia*) 10

LOMBARDI SATRANII (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione Pag. 7, 10

(3451) *Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi*

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 2, 7
ASCIUTTI (*Forza Italia*) 3
BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 6
BRIGNONE (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 5
MARRI (*AN*) 4
RESCAGLIO (*PPI*) 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3451) Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3451.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Colleghi, non essendo pervenuta alcuna comunicazione dalla Presidenza del Senato in merito alla richiesta di rimessione alla sede referente, prospettata ieri dai senatori Toniolli e Asciutti, avverto che si procederà alle votazioni.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica

istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, innanzitutto desidero spiegare i motivi alla base della nostra richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo. In realtà la ragione non è tanto quella dell'aumento delle prebende dei membri delle commissioni degli esami di Stato (anche perchè si tratta di indennità veramente minime, sia per i membri interni che per quelli esterni, soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma o Napoli, nelle quali difficilmente si riesce a sbarcare il lunario con le indennità messe a disposizione, a meno di non alloggiare in un campeggio o di usufruire dell'ospitalità di parenti e amici), quanto quella di portare il dibattito in Assemblea. In tale sede avremmo avuto modo di discutere di questo disegno di legge, ma anche dei metodi utilizzati dal Governo in ambito scolastico; infatti, il Ministro può anche parlare di metodo del mosaico, ma la realtà è che non si opera assolutamente in un quadro generale, perchè il mosaico non è stato ancora disegnato.

Inoltre, il provvedimento in esame prevede aumenti che non riguardano il 1998, ma il 1999, quindi non si comprendono le ragioni della fretta di discutere di questi aspetti in maniera completamente disgiunta dal contratto degli insegnanti; tra l'altro, di questi aumenti si sarebbe dovuto parlare a livello decentrato, con le associazioni di categoria.

Quindi, sono dell'avviso che la norma in esame in qualche modo precorra i tempi, andando a prevedere un qualcosa che si riferisce al 1999, senza tuttavia prendere nella dovuta considerazione il fatto che alla fine

dell'anno avrà inizio la contrattazione riguardante l'intero comparto scuola, e ciò fa sorgere il dubbio che il presente disegno di legge in realtà rappresenti una specie di contentino per i docenti solo al fine di non operare alcun cambiamento a livello contrattuale.

A tale proposito, colgo l'occasione per denunciare in questa sede – anche se avrei voluto farlo in Assemblea – che quelli dei docenti sono gli stipendi più bassi, e non mi riferisco ai livelli europei, ma addirittura a quelli italiani: infatti, non vi è laureato che svolga la propria attività in una istituzione – comune, provincia o regione – che percepisca uno stipendio analogo a quello di un docente, questa è la realtà! Tra l'altro bisogna considerare che è stata approvata una norma per cui i docenti in futuro, dopo il conseguimento della laurea, dovranno svolgere – a mio avviso giustamente – due anni di specializzazione, sostenere gli esami di abilitazione e superare il concorso, e quindi si presuppone che nel mondo del lavoro entreranno a quarant'anni, i più bravi forse a trenta. Ebbene, nonostante tutto ciò continuiamo retribuire questa categoria tanto da garantirgli soltanto la sopravvivenza.

Questi sono essenzialmente i motivi per cui avremmo voluto ridiscutere di questi argomenti in Assemblea e che ci spingono a preannunciare il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame.

MARRI. Signor Presidente, ribadiamo ancora una volta il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame anche in considerazione dell'indisponibilità manifestata dalla maggioranza ad alcune nostre richieste avanzate in occasione della discussione sulla norma che regola gli esami di Stato.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, abbiamo ottenuto che oltre ai commissari esterni venissero remunerati anche quelli interni; in ogni caso mi preme sottolineare che, pur non essendo contrari agli aumenti che vengono stabiliti dalla presente norma, non condividiamo assolutamente il metodo seguito dal Governo, nè il sistema con cui gli stanziamenti vengono erogati.

Infine, mi associo a quanto testè dichiarato dal collega Asciutti a proposito degli scarsi livelli retributivi degli insegnanti, sottolineando altresì il problema dei numerosi appartenenti a questa categoria rimasti senza lavoro.

RESCAGLIO. Signor Presidente, desidero innanzi tutto annunciare il nostro voto favorevole al presente disegno di legge.

Non desidero soffermarmi su quella che è la reale situazione lavorativa dei nostri insegnanti, anche perché molti di noi ne hanno esperienza diretta; in ogni caso, nel merito delle questioni al nostro esame, sono dell'opinione che, fino a quando non sarà mutato l'assetto generale, gli esami di maturità costituiranno sempre un capitolo a parte e quindi auspico che il Ministero trovi il modo di eliminare alcune gravi ingiustizie che si riscontrano in questo ambito.

Sono stato per 25 anni commissario negli esami di maturità e ho avuto modo di constatare le evidenti ingiustizie collegate al sistema dei compensi ed anche talune deformazioni relative ai rimborsi per le trasferte. Sono pertanto dell'opinione che, per eliminare questo tipo di problemi, sarebbe utile giungere alla definizione di una indennità unica, coerente e dignitosa, proprio al fine di evitare di trovarci, come spesso accade, di fronte al muro delle rinunce dei professori.

Nel suo intervento il senatore Marri ha ricordato il nostro comune impegno teso a garantire una retribuzione anche per i commissari interni, che tra l'altro non verranno più definiti in questo modo; ebbene, ho vissuto direttamente questa esperienza e posso affermare che i compensi erano veramente irrisori e quindi mi sembra giusto che il trattamento economico di questi commissari sia equiparato a quello degli altri commissari.

Concludo auspicando che la prevista contrattazione collettiva raggiunga risultati coerenti e dignitosi al fine di garantire una sicurezza economica alla categoria degli insegnanti.

BRIGNONE. Signor Presidente, ritengo che si stia facendo un po' di confusione tra quelle che sono le retribuzioni per i docenti membri delle commissioni giudicatrici e le diarie ed indennità di missione. Infatti, si tratta di aspetti completamente diversi, in quanto la diaria e l'indennità di missione non sono legate ad una questione di scelte e di dispositivi di legge, ma semplicemente al costo della vita e alle spese di pernottamento che ovviamente variano da una città all'altra.

Inoltre, se in passato si sono verificate quelle che potrei definire piccole speculazioni, magari in compensazione della modestia della retribuzione a fronte di un mese di lavoro, esse hanno riguardato i rimborsi alberghieri, che specie nelle grandi città e nelle città d'arte non coprono assolutamente il costo degli alberghi che è estremamente superiore a quello che è il compenso fisso.

A mio avviso, tenuto conto anche della sua modestia (dalle 300.000 alle 500.000 lire) è impossibile opporsi ad un aumento del compenso fisso che tra l'altro non è assolutamente commisurato a quello che è il reale impegno del docente nel corso degli esami. La questione si potrebbe invece ridiscutere sotto un altro profilo, cioè considerando il fatto che gli insegnanti risultano impegnati anche nel mese di luglio potendo optare per luglio o agosto come mese di ferie, per cui, se è periodo di lavoro, non dovrebbero essere retribuiti in modo accessorio per gli esami.

La questione dell'indennità di missione si dovrebbe parzialmente o totalmente risolvere per il semplice motivo che, nella maggior parte dei casi, a meno che non si tratti di scuole disperse sul territorio oppure poco numerose, i commissari vengono attinti sul territorio provinciale o delle province limitrofe per cui la questione del rimborso alberghiero, alquanto costoso per l'amministrazione, dovrebbe essere in larga misura superata.

Però a me sembra che tutto questo si debba impostare diversamente, non tanto sul piano del costo dei nuovi esami di Stato conclusivi. Questa infatti può sembrare l'occasione per riportare in Aula tutto il dibattito (che si pensava esaurito ma che probabilmente non ha soddisfatto né la maggioranza né l'opposizione), nel tentativo non credo di apportare miglioramenti ma di evidenziare certe lacune e limiti della legge, che effettivamente in parte esistono proprio perchè sono state operate delle scelte che non rappresentano una mediazione ma uno sbilanciamento.

Certamente, alla luce di tutti questi fatti, diventa assai difficoltoso pronunciarsi. La mia scelta è quella di un voto di astensione, come ho già annunciato ieri, perchè sul merito specifico non ci si può opporre ad aumenti che soltanto in parte colmano certe negligenze e limitazioni.

In questo contesto, aprire un discorso sulle retribuzioni degli insegnanti mi sembra proprio una grave forzatura. Questa non è l'occasione per affrontare tale questione, ve ne saranno altre assai più significative, come quella concernente l'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico. Non si può ora affrontare la questione della comparazione dei carichi di lavoro e di tutte le politiche dell'istruzione a livello comunitario. Tuttavia, per chi si voglia informare vi sono non meno di tre o quattro pubblicazioni dell'Ocse, aggiornate al 1997. Quindi, ci aggiorniamo e poi ne parliamo, esaminando anche le tabelle comparative. Se in Aula si dovessero ridiscutere tutte le questioni, non ne verremmo a capo. Il problema degli esami conclusivi è una questione molto didattica e poco politica. Nel momento in cui si colora politicamente, non si può fare a meno di cadere in certe contrapposizioni di fondo che di per sé non riguardano tanto gli esami conclusivi ma altre problematiche, come quella attinente al riordino dei cicli scolastici.

BISCARDI. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto a nome dei senatori democratici di sinistra. Vorrei rilevare soltanto l'amplificazione che si è verificata intorno a questa «leggina», assolutamente consequenziale alla riforma degli esami di maturità. Infatti, tale riforma riguardava in generale l'aumento del numero dei commissari, l'affidamento ai collegi interni delle scuole degli esami di maturità dei candidati privatisti, l'aumento del numero dei docenti interni e nel contempo la diminuzione del numero dei docenti esterni, per cui si verifica un sostanziale equilibrio. Ora, se non vi fosse stata questa «leggina», ci saremmo trovati di fronte ad una situazione non definita. Peraltro questo provvedimento è consequenziale anche al regolamento che noi abbiamo discusso in questa sede: se non avessimo discusso di questo, non si sarebbe poi potuto procedere alla riforma della normativa concernente i compensi per gli esami di maturità che – come ha ricordato il collega Brignone – riguarda soprattutto la parte fissa dei compensi delle commissioni, chiaramente insufficiente, mentre le indennità di trasferimento, di missione, e via dicendo riguardano i docenti nella stessa misura di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Debbo peraltro aggiungere, poichè ieri si è fatto particolare riferimento a questo punto, che la questione delle rinunce era legata, da una parte, all'insufficienza retributiva e, dall'altra, ad una norma introdotta nella legge finanziaria 1994, che ha esplicitato i suoi effetti nel 1995 (e io lo dissi allora al ministro *pro tempore* D'Onofrio), volta a limitare l'assegnazione dei docenti presso le commissioni nell'ambito della stessa provincia, il che è un errore. Non solo questo costituisce un sistema di «reversibilità» dell'esame, per così dire, tra l'uno e l'altro istituto – pensate, ad esempio, ad un preside che è nominato presidente in un istituto e l'anno successivo al preside di quell'istituto che diventa presidente per la maturità nella scuola del collega - ma incide anche su un dato positivo della tradizione della scuola italiana, quello della reciproca conoscenza delle varie zone scolastiche del nostro paese.

Per quanto riguarda la retribuzione degli insegnanti, voglio ricordare che questa Commissione in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria ha fatto presente, anche in riferimento ai mille miliardi stanziati in sede di contrattazione sindacale con il Ministero, la necessità dell'aumento delle retribuzioni degli insegnanti.

Quindi, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra, vorrei sottolineare, così come abbiamo già detto esplicitamente anche in altre sedi al Ministro della pubblica istruzione (ma questo è un problema che non riguarda soltanto quest'ultimo bensì l'intero Governo), che il problema della retribuzione degli insegnanti costituisce uno dei fattori sostanziali della revisione dell'intero sistema scolastico che è in corso di attuazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(3141) *Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas, Meloni e Michelangeli; Gramazio.

Prego il relatore di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge oggetto della nostra attenzione riguarda l'esercizio dell'attività archeologica subacquea.

Al riguardo desidero richiamare, anche se con la dovuta sinteticità una serie di riferimenti normativi. Mi riferisco innanzi tutto all'articolo 9 della Costituzione che attribuisce alla Repubblica la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Vi sono inoltre le disposizioni generali per la salvaguardia dei beni di interesse storico-artistico, contenute nella legge n. 1089 del 1° giugno 1939, che possono applicarsi a siti o resti archeologici giacenti sotto il mare, i laghi o i fiumi.

Nel 1986, inoltre, è stato istituito il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea (STAS), presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, qui ottimamente rappresentato dal sottosegretario La Volpe.

Infine, con decreto interministeriale del 12 luglio 1989, i Ministri della marina mercantile e dei beni culturali hanno definito linee di collaborazione per la tutela delle aree marine di interesse storico-artistico e archeologico su cui insistano relitti di navi o strutture murarie o portuali.

In materia si riscontrano anche una serie di atti internazionali. Nello specifico mi riferisco sia alla Raccomandazione sul patrimonio culturale subacqueo (Raccomandazione n. 848 del 1978), approvata dal Consiglio d'Europa, sia alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare siglata ed aperta alla firma dei paesi interessati il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia nel 1994.

Desidero aggiungere che in collegamento con il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea operano ben quattro centri tecnici specializzati (istituiti con decreti del 31 ottobre 1988 e 26 marzo 1992): per l'archeologia subacquea presso il Castello di Baia (Napoli); per l'archeologia fluviale presso la Soprintendenza archeologica di Roma; per l'archeologia lacustre presso il Castello di Sirmione (Brescia); per l'archeologia lagunare presso il Museo archeologico di Venezia.

Naturalmente, se ritenessimo di dedurre dalla specificazione archeologica una sorta di autonomia scientifica, a mio avviso faremmo un qualcosa di scientificamente discutibile. Francamente, infatti, non si comprende che autonomia disciplinare possa avere una materia solo se riferita all'elemento naturale che circonda il bene che deve essere riportato alla luce, scavato, indagato nella sua materialità, ma anche rispetto alle connessioni con tutta una serie di altre dimensioni, compresi gli universi simbolici; bisogna infatti tener presente che gli oggetti usati dall'uomo hanno senso solo se investiti da cariche di «valorazione simbolica». Ora il fatto di aver ritrovato degli oggetti sotto il mare, o il fiume, oppure sotto terra non significa niente se ciò non viene rapportato ad un complesso ermeneutico, ad un apparato storico-critico che è proprio quello della disciplina archeologica.

In questa ottica, se con la presente disposizione di legge dovessimo conferire una legittimità istituzionale e un'autonomia scientifica alla cosiddetta «archeologia subacquea» andremmo contro buona parte della letteratura specifica, peraltro amplissima, che non mi permetto di richiamare

di fronte ad un consesso di colleghi così competenti. Tra l'altro questi aspetti sono stati lungamente dibattuti in sede scientifica e vi è un approccio delle scienze umane al riguardo che farebbe sorridere, dal momento che la specificazione territoriale, o del mezzo tecnico, o dell'utilizzazione della tecnologia più o meno complessa non sono tali da conferire autonomia ad un campo disciplinare, perchè questo si riferisce a quadri epistemologici e a quant'altro.

Tuttavia, in questa sede il nostro compito è guardare all'esigenza preminente dello Stato – anche se alcune istituzioni universitarie, forse in maniera discutibile, hanno ritenuto che tale autonomia disciplinare esistesse – di tutelare la ricerca dei beni culturali che si svolge sott'acqua, in modo da sottrarla sia a meccanismi dilettantistici che non si basano su una regolamentazione rigorosa, sia a operazioni truffaldine diversamente motivate. Questa, ripeto, è l'esigenza preminente dello Stato, anche perchè ovviamente in merito al progresso della scienza nessun Governo o Parlamento hanno il diritto di intervenire, e quando ciò si è verificato gli effetti sono stati veramente esiziali. Le scienze, infatti, non possono che essere auto-referenziali e nessun Governo può decidere cosa sia o non sia scientifico e cosa debba o non debba essere fatto, a meno che non si vada verso forme di Stato dittatoriali, per fortuna scomparse dalla scena della storia sia nel nostro paese che in altre parti del mondo; sento di dover fare questa affermazione proprio in conformità al mio essere libertario per vocazione e formazione.

Torno quindi a ribadire che in questo caso il problema preminente è quello della tutela della ricerca; intendo dire che vi è la necessità di tutelare gli oggetti di interesse archeologico che si trovano sott'acqua, ma anche quella di garantire che la ricerca rispetti criteri rigorosi ed è sostanzialmente in questo che si pone l'utilità del disegno di legge in esame. In esso, all'articolo 1, si sottolinea espressamente che: «L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa ad una zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale, ovvero, quando tale zona si sovrapponga con analoga zona o con il mare territoriale di altro Stato, in pendenza di accordo con tale Stato, ad una zona limitata alla linea mediana». Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 – a cui ho fatto prima riferimento – viene evidenziato che «la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente (...) può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente soprintendenza archeologica». È quindi in questo ambito che vi è la necessità che lo Stato intervenga; anche quando il rinvenimento è fortuito – pensate all'enorme suggestione provocata dal ritrovamento dei bronzi di Riace – la rimozione del bene archeologico deve essere oggetto di autorizzazione da parte della soprintendenza. Infatti, al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame si prevede che «il competente soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di servizi (...) il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico o archeologico effettuate dalle forze di polizia e

dalle Capitanerie di porto». Inoltre, in questo ambito la Marina militare deve concorrere all'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico onde evitare che queste zone diventino oggetto di qualsiasi operazione individuale. In tal senso, purtroppo, le recenti vicende di immigrazione testimoniano da un lato il dramma umano vissuto da alcune popolazioni, ma dall'altro evidenziano anche la mancanza di adeguati controlli delle nostre coste, senza contare il proliferare in quelle meridionali di attività criminali quali ad esempio il commercio di droga e di armi.

Pertanto, va sottolineato il compito preminente dell'attività di controllo da parte della Marina militare e delle forze di polizia anche per quanto riguarda il nostro patrimonio storico-artistico.

La norma in esame prevede altresì che: «Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini nonché nei laghi, nei corsi d'acqua e nei canali (...) deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee». Al riguardo, come ho già detto, l'attività di archeologia subacquea deve essere considerata una attività di ricerca archeologica a tutti gli effetti e quindi deve essere svolta «con i ferri del mestiere», ossia facendo uso di quella griglia metodologica che non può essere affidata ad eventuali atteggiamenti scoutistici dei sommozzatori. Non bisogna infatti dimenticare che l'attività scientifica ha una rigorosa metodologia...

ASCIUTTI. Ovviamente con tutto il rispetto per gli *scout*!

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, collega Ascutti, anzi bisognerebbe valorizzare queste figure per la loro attività atletica, per la loro dimensione podistica e per il rapporto con l'aria aperta, ma non per questo ne faremmo degli accademici dei Lincei! In ogni caso quando anche gli *scout* avranno studiato e prodotto pubblicazioni scientifiche saranno loro aperte le porte e delle università e dell'Accademia dei Lincei nonché dell'Accademia delle scienze e di altre prestigiose istituzioni scientifiche.

Nessuno può procedere a prospezioni – stabilisce l'ultimo comma dell'articolo 1 – con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

Lo Stato interviene giustamente poichè si tratta di un patrimonio collettivo che deve essere tutelato, compreso quello che non è stato ancora individuato, per cui deve rilasciare le specifiche autorizzazioni, e lo fa secondo un certo piano, come vedremo brevemente, sintetizzando il più possibile ulteriori considerazioni, non avendo molto tempo a disposizione dato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula che ci ha ricordato il Presidente.

I titolari di permessi di ricerca e coltivazione degli idrocarburi – è quanto disciplina l'articolo 2 del provvedimento – sono tenuti a rispettare i beni di interesse storico, artistico o archeologico che si trovano nelle

zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni. Si devono comunque astenersi dalla loro rimozione e, qualora essi rinvenivano fortuitamente tali beni, devono darne immediata notizia alla competente soprintendenza archeologica.

Come sappiamo, purtroppo esiste un mercato parallelo dei beni archeologici. Vi sono rinventori di reperti, oltre anche ai cosiddetti «patacari», e il disegno di legge in discussione reca un contributo in tal senso regolamentando più rigorosamente la materia in quanto obbliga il Ministro per i beni culturali e ambientali, nell'ambito del piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici, a definire il programma per le attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero. A tal fine il Ministero utilizza personale dipendente dal Ministero stesso, nel contingente massimo annuo di 70 unità ovvero concessionari incaricati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Questo personale deve conseguire l'abilitazione – non basta far parte dell'organigramma del museo, ad esempio, per garantire una professionalità eccelsa – previo superamento di un corso teorico-pratico che deve essere organizzato dallo stesso Ministero per i beni culturali e ambientali in collaborazione con i Ministeri dei trasporti e della navigazione e dell'interno – Direzione generale della protezione civile, nonché con le Forze armate.

Per l'organizzazione di tali corsi, può essere richiesta la collaborazione della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas) del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). Peraltro sarebbe bene che quest'ultimo si interessasse sia di questo che di un maggiore controllo sull'uso improprio di sostanze illegali per vincere – come è emerso – questione che riguarda la nostra Commissione avendo essa anche competenza sullo sport e lo spettacolo, oltre che sulla ricerca scientifica e l'università.

L'articolo 4 stabilisce poi l'istituzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una Commissione nazionale per l'archeologia subacquea. In verità, il Ministro per i beni culturali e ambientali aveva già istituito una Commissione, che però con l'approvazione di questo disegno di legge verrà a decadere perchè sostituita da questa nuova Commissione. La Commissione nazionale per l'archeologia subacquea è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta dal direttore dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali; dal direttore del Servizio tecnico per l'archeologia subacquea dello stesso Ministero (sottolineo sempre la parola «tecnico» quando si parla di archeologia subacquea; in relazione alle considerazioni di carattere teorico che ho cercato di sintetizzare prima, è da evidenziare quindi l'aspetto tecnico-operativo e non quello tecnico-scientifico dal momento che l'accezione «scientifico» – checchè ne pensi altro senatore – riguarda tutte le discipline e settori del sapere); continuando, la nuova Commissione è composta anche da

un rappresentante dei comitati di settore per i beni archeologici, per i beni storici e artistici e per i beni ambientali e architettonici del Ministero; da un docente universitario di ruolo (nonostante la canalizzazione di una qualche aggressività verso i docenti universitari, che fa parte dell'opinione volgare molto diffusa nel nostro paese) con particolare esperienza nel settore archeologico-subacqueo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; da un archeologo con particolare esperienza, evidentemente anche non universitaria, nel settore subacqueo in rappresentanza degli archeologi subacquei; dal presidente della Fipsas del Coni, in rappresentanza dei subacquei dilettanti. Infatti, molte volte i contributi vengono proprio dai subacquei dilettanti, purchè ovviamente assoggettati a quel piano di controllo, di verifica e di autorizzazione necessario per il fine primario della tutela e della valorizzazione dei beni.

Con la costituzione di questa Commissione, così regolamentata ed organizzata, cessa di funzionare la Commissione permanente per l'archeologia subacquea che era stata istituita dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto 18 marzo 1996, che vedrebbe assorbiti i suoi compiti da questa nuova Commissione.

Infine, l'articolo 5 disciplina l'onere finanziario, valutato in lire 150 milioni annue a decorrere dal 1998, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Concludendo, sinteticamente, proprio perchè a mio avviso il provvedimento introduce elementi di razionalizzazione rispetto ad una tematica complessa, dal momento che esso non ambisce a teorizzare sugli statuti epistemologici delle diverse discipline ma intende regolamentare l'esercizio di attività di ricerca, ritengo che si possa esprimere un parere pienamente positivo, raccomandando ai colleghi che hanno avuto la pazienza di ascoltare questa mia illustrazione di approvarlo sollecitamente.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI